Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 293 del 19 dicembre 1936-XV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI.

CONCORSI

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi;
Visto il proprio decreto 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato con decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera centrale amministrativa del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2. — La domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute - Direzione generale degli affari generali (Ufficio del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, per i decorati al valor militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'Africa Orientale o per la causa nazionale.

Sono esclusi da tali benefici coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio o impiego civile da almeno due anni.

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso.

Art. 4. — I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 3, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 2.

Art. 5. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1. Politica economica ed in particolare politica commerciale e valutaria.
2. Elementi di statistica.
3. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Il candidato nella domanda dovrà indicare la lingua o le lingue estere in cui intende sostenere le prove.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per la compilazione della suddetta graduatoria, in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista o per difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Capo del Governo sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera amministrativa del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Sottosegretariato sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10. — Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dalla data di assunzione in servizio l'assegno lordo mensile di L. 714,70 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6180)

Concorso a 7 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato con decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 7 posti d'ispettore aggiunto in prova nel ruolo centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute — Direzione generale degli affari generali (Ufficio personale) — non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di diciotto anni e non ha oltrepassato il 34° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'Africa Orientale o per la causa nazionale.

Sono esclusi da tali benefici coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Le condizioni del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia autentica di licenza da Istituto medio di secondo grado anche ottenuta ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e la dichiarazione — integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi in cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmati dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso.

Art. 4. — I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 3 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 2.

Art. 5. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il programma:

Prove scritte.

1. Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2. Principii di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1. Nozioni di statistica economica.
2. Nozioni di ragioneria politica e di contabilità generale dello Stato.
3. Conoscenza di una delle lingue francese, tedesca o inglese a scelta del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per la compilazione della suddetta graduatoria in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; e successive estensioni nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Capo del Governo sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori aggiunti in prova nella carriera centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina a ispettori aggiunti se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ispettori aggiunti.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Sottosegretariato, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10. — Agli ispettori aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dalla data di assunzione in servizio; l'assegno lordo mensile di L. 625,35 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6161)

Concorso a 18 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato con decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame a 18 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, al quale sono ammesse a partecipare le donne in ragione di un terzo dei posti suddetti.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate e dovranno pervenire al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute — Direzione generale degli affari generali (Ufficio del personale) — non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'Africa Orientale o per la causa nazionale.

Sono esclusi da tali benefici coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino alla data del presente bando, quali dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia autentica di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono altresì ammessi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di

cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio e la qualità del servizio stesso.

Art. 4. — I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 2.

Art. 5. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare, compreso la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Nomenclatura decimale - Divisibilità dei numeri - Frazioni ordinarie e decimali - Sistema metrico decimale.
2. Nozioni elementari di statistica.
3. Carta del Lavoro.
4. Diritti e doveri degli impiegati e ordinamento amministrativo del Regno.

Prova di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento d'indentificazione personale.

Art. 7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per la compilazione della suddetta graduatoria, in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, e successive estensioni nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Capo del Governo sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina ad alunni se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunni d'ordine.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Sottosegretariato, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10. — Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dalla data di assunzione in servizio l'assegno lordo mensile di L. 403,90 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6182)

Concorso a 3 posti di agente tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato con decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi di guerra ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni agli impiegati nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per 3 posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate e dovranno pervenire al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute — Direzione generale degli affari generali (Ufficio personale) — non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'Africa Orientale o per la causa nazionale.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia autentica della licenza delle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo do-

ramento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario federale dovrà risultare se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso;

12° certificato di abilitazione a condurre autovetture e documenti dai quali risulti l'esercizio del mestiere di autista da non meno di un triennio ininterrottamente; ovvero documenti dai quali risulti l'esercizio per non meno di un triennio del mestiere di elettrotecnico.

Art. 4. — I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 2.

Art. 5. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Per la compilazione della suddetta graduatoria, in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172. Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Capo del Governo sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 7. — I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di agenti tecnici in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina in ruolo se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Sottosegretariato, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 8. — Durante il periodo di prova sarà corrisposto agli agenti tecnici in prova l'assegno mensile lordo di L. 285,10 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche l'aggiunta di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6163)

Concorso a 17 posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato con decreti presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi di guerra ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore

degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per 17 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate e dovranno pervenire al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute — Direzione generale degli affari generali (Ufficio personale) — non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di diciotto anni e non ha oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, per i decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra o per l'Africa Orientale o per la causa nazionale.

Sono esclusi da tali benefici coloro che durante il servizio militare abbiano riportate condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione del limite di età è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° diploma originale o copia autentica della licenza delle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificati di esito di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotate delle eventuali benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vicesegretari del Partito stesso;

10° fotografia recente del candidato, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 4. — I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 2.

Art. 5. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Per la compilazione della suddetta graduatoria, in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Capo del Governo sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 7. — I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina in ruolo se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Sottosegretariato, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 8. — Durante il periodo di prova sarà corrisposto agli inservienti in prova l'assegno mensile lordo di L. 285,10 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6184)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9104396) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.